



**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO
DI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI
REGIONE TOSCANA**

Avviso 9/2014 VT



Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Destinatari.....	4
2.1 <i>Soggetti beneficiari</i>	4
Art. 3 Soggetti Erogatori delle attività formative	4
Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande	5
4.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	5
4.2 <i>Tempi di presentazione</i>	5
4.4 <i>Tempi di realizzazione e conclusione</i>	6
Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi	7
5.1 <i>Risorse stanziare</i>	7
5.1.1 <i>Finanziamento</i>	7
5.2 <i>Cofinanziamento</i>	7
Art.6– Certificazioni	8
Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate	8
7.1 <i>Le domande sono Ammissibili se:</i>	8
7.2 <i>Le domande saranno dichiarate Non Ammissibili se:</i>	8
Art. 8 – Valutazione di ammissibilità.....	8
Art. 9 – Comunicazione ai soggetti beneficiari	10
Art. 10 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento	10
10.1 <i>Attribuzione del buono formativo</i>	10
10.2 <i>Documentazione</i>	10
10.3. <i>Modalità di erogazione del buono formativo</i>	10
10.4 <i>Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento</i> ...	11
10.5 <i>Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute</i>	12
10.6 <i>Ulteriori vincoli</i>	12
Art. 11 – Saldo del finanziamento	13
Art.12 – Revoca del finanziamento	13
Art. 13 Tutela della Privacy.....	13
Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	14
Art.15. Monitoraggio e controllo delle attività.....	14
Art.16. Comunicazioni ufficiali.....	14
Appendice 1 -.....	15

Art. 1 Premessa

La fase di crisi dell'attuale contesto economico chiama tutte le forze sociali a promuovere sul territorio misure di politica attiva del lavoro che garantiscano il sostegno dell'apparato produttivo, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e consentano di affrontare la gravità dei risvolti sociali della crisi.

Regione Toscana e Fonter hanno sottoscritto, nel 2013, un protocollo d'intesa per l'avvio e lo sviluppo di processi di integrazione delle attività di formazione continua. In particolare Regione Toscana nel perseguire l'obiettivo di ampliare l'offerta di opportunità formative, è impegnata a mettere in sinergia le diverse fonti di finanziamento al fine di innalzare conoscenze, competenze e integrare formazione e lavoro e individua nella formazione continua una delle leve strategiche per migliorare la competitività e sostenere l'innovazione nelle imprese del terziario e del turismo.

FON.TER, Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua nel Terziario costituito da CONFESERCENTI, CGIL, CISL, e UIL si caratterizza per una presenza prevalente di micro e piccole imprese sia dei settori del commercio, del turismo e del terziario e di servizi alle imprese, una tipologia in cui, più che in altre, la risorsa umana rappresenta il capitale più importante e su cui investire in termini di prospettiva.

Le aziende toscane aderenti a Fonter sono 5857 (Fonte INPS 2013) di cui 4920 del settore terziario, pari al 84% del totale, sul versante degli addetti, questi con 26474 unità rappresentano il 74% degli aderenti su un totale di 35473.

In tale ottica assume ancora più valore lo sforzo di Regione Toscana e del Fondo per facilitare la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici in un contesto dove l'impresa fatica ad utilizzare in larga misura la leva della formazione continua, in ragione di una pluralità di fattori.

Mediante il presente Avviso REGIONE TOSCANA e FON.TER intendono dare un contributo alle politiche attive del lavoro finanziando percorsi formativi a domanda individuale attraverso buoni formativi (di seguito anche "VOUCHER"). Destinatari della presente azione sono aziende **del settore terziario e turismo** ovvero i cui CODICI ATECO rientrano nelle classi **G, I;K;L;N;R;S**.

Con esso FON.TER prevede il finanziamento di percorsi individuali di formazione, riqualificazione e riconversione professionale (di seguito anche "PFI") finalizzati al sostegno occupazionale di lavoratrici e lavoratori che prestano la propria opera presso le aziende aderenti al Fondo.

Con la presente azione FON.TER intende offrire, a singoli soggetti richiedenti, lavoratori e lavoratrici di aziende del settore terziario aderenti a FON.TER, la possibilità di usufruire di un finanziamento per accedere ad interventi formativi rispondenti alle proprie esigenze e prospettive professionali e agli obiettivi sopra riportati.

Questo avviso si configura come strumento da mettere in campo per consentire alle lavoratrici, ai lavoratori ed alle aziende di sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale, supportare gli skills professionali posseduti.

Art. 2 Destinatari

Sono destinatarie del finanziamento a valere sul presente Avviso 9/2014 VT le aziende del **settore terziario(Commercio, Servizi, Turismo) – codice ATECO – classi G; I; K; L, N, R, S** (cfr Allegato 1) - aderenti a FON.TER.

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento **esclusivamente** dipendenti, ovvero a persone fisiche, di aziende del settore terziario(commercio. Servizi turismo) – codice ATECO – classi G; I; K; L, N, R, S - aderenti a FON.TER e per i quali l'azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria "DS" derivante dal versamento del contributo di cui all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845:

- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3 mesi;
- lavoratori/trici stagionali che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del PFI, abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende aderenti a FON.TER;
- lavoratori con contratto di apprendistato (*apprendistato professionalizzante*), ad esclusione della formazione obbligatoria.

Chiunque richieda il Voucher formativo per la frequenza di percorsi individuali di formazione deve trovarsi nelle condizioni richieste dall'Avviso alla data di presentazione della domanda e durante lo svolgimento del percorso formativo.

Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo saranno considerate inammissibili. I soggetti richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblici o privati aventi la stessa finalizzazione.

L'azienda aderente a FON.TER, il cui dipendente abbia ottenuto un buono formativo a valere su presente avviso, dovrà garantire la partecipazione del lavoratore in formazione, ai fini del buon esito dell'attività finanziata

Ciascun Gruppo Aula deve attestarsi tra 4 e 15 allievi partecipanti.

Art. 3 Soggetti Erogatori delle attività formative

I Voucher devono essere spesi esclusivamente presso Enti di Formazione aventi uno dei due seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ Enti di Formazione accreditati a Regione Toscana e a FON.TER secondo la vigenti procedure
- ✓ Istituzioni, Università, scuole di specializzazione (anche al di fuori della Regione Toscana) Formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (*ISO, EFQM, ASFOR*)

Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente dai lavoratori interessati.

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente su apposita piattaforma (*formulario*) disponibile sul sito internet del Fondo.

La domanda di contributo (*formulario*) deve essere salvata e inoltrata, corredata dai documenti previsti, con le seguenti modalità:

1. in formato cartaceo, in originale e rilegato; con l'indicazione sulla busta "**domanda di contributo per PFI Avviso N° 9/2014VT**" al seguente indirizzo:

✓ *Spett. le FON.TER*
Via Barberini 67
00187 Roma

Il richiedente (*lavoratore/trice*) può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso; le domande presentate da un medesimo richiedente, successivamente alla prima, sono dichiarate Non Ammissibili.

Le domande presentate da un richiedente che abbia già beneficiato dei finanziamenti a valere sull'Avviso N° 9/2014VT saranno dichiarate inammissibili.

4.2 Tempi di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito www.fonter.it.

Le domande vengono valutate con cadenza trimestrale. Al fine di essere esaminate con riferimento a ciascun trimestre di calendario, le domande devono essere salvate in piattaforma e inoltrate al fondo entro le seguenti scadenze:

Salvataggio in piattaforma				Inoltro cartaceo			
Sessione	data			sessione	data		
1	30	maggio	2014	1	6	giugno	2014
2	01	settembre	2014	2	8	settembre	2014
3	01	dicembre	2014	3	9	dicembre	2014
4	02	marzo	2015	4	9	marzo	2015

Dopo apposita istruttoria di ammissibilità, e valutazione delle candidature da parte di una commissione indipendente nominata da FON.TER, l'esito delle domande di finanziamento pervenute sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di FON.TER, il quale deciderà in via definitiva, nel corso dello stesso mese.

Le domande pervenute oltre il giorno indicato, verranno esaminate nel trimestre successivo, salvo che FON.TER non dichiari chiuso il periodo di validità del presente Avviso N° 9/2014VT a seguito dell'esaurimento della disponibilità finanziaria; in tali casi le domande pervenute verranno dichiarate non ammissibili senza alcun obbligo a carico di FON.TER.

4.3 Percorsi formativi

Possono essere finanziati percorsi formativi erogati dai soggetti di cui all'art. 3 delle seguenti procedure. Il dettaglio dell'offerta formativa (*profilo dei beneficiari, obiettivi del corso, programma didattico, dimensione minima e massima dell'aula, durata del corso e quota individuale di partecipazione*) oggetto del finanziamento di FON.TER dovrà essere stato obbligatoriamente pubblicato sul sito Internet istituzionale degli enti di formazione erogatori prima della presentazione della domanda di finanziamento a FON.TER e potrà rivolgersi a lavoratori/trici di aziende aderenti a FON.TER.

Percorsi formativi di Alta formazione – possono essere presentate domande di contributo per corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, master, presso Istituzioni, Università, Scuole di specializzazione iniziati prima dell'uscita del presente avviso, ancorché unicamente riferiti all'anno accademico 2013-2014 e comunque che all'atto della presentazione della domanda debba essere svolto ancora almeno il 30% delle ore di formazione previste dall'intero percorso.

All'atto

4.4 Tempi di realizzazione e conclusione

I percorsi formativi individuali debbono essere avviati entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'ammissione al finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione, che verrà pubblicata sul sito istituzionale di Fonter. Qualora entro il termine perentorio sopra citato non risulti ancora iniziata l'attività formativa, FON.TER provvederà alla revoca del Voucher ed al conseguente disimpegno automatico dell'importo assegnato. Non saranno concesse proroghe per l'avvio dell'attività.

È facoltà del lavoratore avviare il Percorso Formativo Individuale (PFI) dopo la presentazione della domanda e prima dell'approvazione e ratifica da parte del CdA del finanziamento richiesto. Resta inteso che è il lavoratore/trice si assume il rischio della mancata erogazione per inammissibilità o eventuale non finanziabilità del contributo da parte di Fon.Ter che non è in alcun modo vincolato dall'avvio dell'attività.

Il lavoratore potrà far domanda anche nel caso in cui si tratti di attività formativa erogata da un Ente istituzionale (Università, Scuole Riconosciute) e finalizzata all'ottenimento di un titolo riconosciuto, che si svolga nell'anno accademico 2013-2014 e abbia avuto inizio nel semestre precedente l'approvazione del buono formativo, purché la attività formativa residua sia almeno il 30% del percorso formativo richiesto.

I percorsi formativi individuali devono essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata a FON.TER **tassativamente entro e non oltre 90 giorni** dalla chiusura delle attività formative.

Qualora, trascorso questo termine, il beneficiario non risulti aver ancora terminato il percorso formativo previsto (senza che siano state richieste e autorizzate dal Fondo eventuali proroghe dei termini di conclusione del percorso), FON.TER provvederà alla revoca del Voucher assegnato e al disimpegno automatico dell'importo. Conseguentemente, il costo dell'eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del buono formativo (lavoratore e azienda).

Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi

5.1 Risorse stanziare

Il CdA di FON.TER ha stanziato la somma complessiva massima di Euro 150.000,00 per il finanziamento del presente Avviso.

5.1.1 Finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi individuali, organizzati dai soggetti di cui all'art. 3 del presente Avviso, comprensivi anche di eventuali moduli professionalizzanti realizzati in azienda, nella misura massima del 30% del monte ore allievo (ovvero della durata dell'intervento formativo) finalizzati all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla riconversione professionale del lavoratore e al rafforzamento degli *skill* professionali.

In particolare, i PFI dovranno essere:

- ✓ finalizzati al rafforzamento delle competenze possedute o all'acquisizione di nuove;
- ✓ direttamente finalizzati al miglioramento ed alla specializzazione della professionalità posseduta;
- ✓ direttamente finalizzati all'acquisizione di nuove competenze o di nuova professionalità nell'ambito del proprio settore produttivo;
- ✓ direttamente finalizzati all'acquisizione di nuove competenze o di nuova professionalità nell'ottica della maggiore occupabilità e/o stabilizzazione nel MdL.

Sono esclusi dal finanziamento tramite buono formativo (*Voucher*) i percorsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che rispondano a obblighi di legge per l'azienda per i quali vige il canale di finanziamento KIT.

Il valore massimo del buono formativo, ovvero del contributo erogato da FON.TER, è pari a € 1.500,00 (*IVA esclusa*) al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda aderente a FON.TER.

Sono considerati costi ammissibili al contributo di FON.TER solo i costi di iscrizione al PFI, nel limite del valore massimo del buono formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza ai corsi ed alle attività costituiscono la quota a carico del richiedente.

5.2 Cofinanziamento

Costituirà cofinanziamento obbligatorio il costo del lavoro del dipendente in formazione. In alternativa, qualora l'attività formativa prevista si svolga al di fuori dell'orario di lavoro, l'azienda beneficiaria dovrà garantire il cofinanziamento obbligatorio con un apporto diretto in denaro per i costi di iscrizione al PFI.

Il cofinanziamento obbligatorio va determinato sull'importo erogato da FON.TER a copertura dei costi di iscrizione al PFI, al netto dell'IVA, posto che la percentuale di cofinanziamento minima è del 20%, fatti salvo i casi di percentuali di cofinanziamento maggiori a seguito della scelta da parte dell'azienda di aiuti di stato diversi dal "*De Minimis*" (*Appendice 1*).

Art.6- Certificazioni

I PFI frequentati dal soggetto richiedente devono concludersi almeno con un Certificato di Frequenza rilasciato dal Soggetto Erogatore dell'attività formativa. I percorsi formativi individuali si collocano in un'ottica di integrazione con le diverse articolazioni del sistema formativo e possono essere valutati al fine del riconoscimento di eventuali crediti formativi, con la possibilità di formalizzare e certificare le competenze acquisite nei diversi percorsi, in coerenza con le modalità operative riconosciute dalla Regione Toscana.

Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate

7.1 Le domande sono Ammissibili se:

- a) presentate da soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso (destinatari/beneficiari)
- b) concernenti attività formative erogate da soggetti ammissibili in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 del presente Avviso;
- c) compilate in piattaforma dedicata al presente Avviso, salvate, sottoscritte e complete della modulistica scaricabile dal sito di FON.TER e della documentazione prevista;

7.2 Le domande saranno dichiarate Non Ammissibili se:

- a. presentate da soggetti non ammissibili ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso (destinatari/beneficiari);
- b. concernenti attività formative erogate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 del presente Avviso;
- c. il cui formulario risulti compilato in modo errato o incompleto;
- d. presentate su modulistica difforme da quella allegata al presente Avviso o incompleta;
- e. presentate cronologicamente successivamente all'esaurimento della disponibilità finanziaria del presente Avviso;

Le domande che risulteranno pervenute prive di uno degli elementi indicati in questo paragrafo o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso, **NON SARANNO AMMESSE**.

Art. 8 - Valutazione di ammissibilità

Per le domande presentate in ciascun trimestre, FON.TER procederà alla valutazione di ammissibilità delle domande ai sensi del precedente Art. 7 ed alla valutazione qualitativa delle stesse sulla base della seguente griglia di valutazione:

Griglia di Valutazione	
Congruenza C.V.e raccordo professionale richiedente con percorso	Fino a 10
<i>Non congruente</i> 0 <input type="checkbox"/>	
<i>Abbastanza congruente</i> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	
<i>Congruente</i> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>	
Coerenza articolazione didattica (contenuti, metodologie, strumenti, risorse)	Fino a 10
<i>Abbastanza coerente</i> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	
<i>Coerente</i> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>	
Certificazione percorso e/o competenze	Fino a 10
<i>Nessuna certificazione o attestato di frequenza</i> 0 <input type="checkbox"/>	
<i>Valutazione competenze e/o libretto formativo individuale</i> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	
<i>Qualifica o percorso riconosciuto</i> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>	
Anzianità di adesione dell'azienda	Fino a 10
<i>Fino a Dicembre 2011</i>	10
<i>Fino a Dicembre 2012</i>	7
<i>Da Gennaio 2013</i>	5
Economicità	Fino a 10
<i>1 punto per ogni punto percentuale di ribasso rispetto al parametro di 26 €/h</i>	
Totale	50

La domanda di contributo è finanziabile se raggiunge un punteggio uguale o maggiore di 25 punti. FON.TER provvederà a redigere una Graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda che verrà ratificata dal CdA in via definitiva.

Qualora le richieste di finanziamento pervenute eccedano la disponibilità finanziaria stanziata per il presente Avviso N° 9/2014VT, verranno prese in considerazione le domande in ordine cronologico di punteggio di merito. In caso di parità di punteggio verranno finanziati i progetti in base alla data di salvataggio in piattaforma (*fa fede la ricevuta di salvataggio*) fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria stessa. Le altre domande pervenute verranno dichiarate non finanziabili senza alcun obbligo a carico di FON.TER.

Art. 9 – Comunicazione ai soggetti beneficiari

FON.TER provvede a esaminare le istanze ammesse, a notificare mediante posta elettronica rilasciata dalla piattaforma al soggetto richiedente l'Ammissione o Non Ammissione al finanziamento ed erogazione o non erogazione del buono formativo.

Art. 10 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

10.1 Attribuzione del buono formativo

FON.TER assegna un “buono formativo” al lavoratore/lavoratrice la cui domanda risulti finanziata, e assume l'impegno a finanziare, nei limiti di emissione stabiliti dal presente Avviso, il costo del PFI richiesto.

Il Formulario del Voucher deve essere sottoscritto sia dal soggetto richiedente, sia dall'azienda e sia dal soggetto erogatore. L'impegno finanziario è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del buono formativo da parte del lavoratore/trice richiedente.

In caso di revoca dell'azienda dal Fondo, o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore, di cessazione del rapporto lavorativo, o di rinuncia da parte del soggetto erogatore alla realizzazione del percorso formativo descritto, l'impegno finanziario assunto da FON.TER decade contestualmente ed automaticamente. Con la decadenza dell'impegno finanziario assunto, FON.TER è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti (lavoratore/trice beneficiario/a, datore di lavoro-azienda, terzi coinvolti, ecc).

10.2 Documentazione

Al lavoratore/trice richiedente, al legale rappresentante dell'azienda di appartenenza del lavoratore e al legale rappresentante del soggetto erogatore del corso sarà richiesta la sottoscrizione di una lettera di impegno, contenente condizioni e vincoli del finanziamento nonché la documentazione che il lavoratore/trice richiedente, l'azienda di appartenenza del lavoratore e il soggetto erogatore del corso sono tenuti a presentare. Sarà possibile scaricare dalla piattaforma sul sito di FON.TER le schede di frequenza/registro individuale (*che saranno vidimate dal soggetto erogatore*), sulle quali il lavoratore dovrà impegnarsi ad apporre la propria firma e a far apporre la firma del/i docente/i in concomitanza con ogni lezione frequentata.

Entro 3 giorni dall'avvio del percorso formativo il lavoratore/trice richiedente o il soggetto erogatore dovranno comunicare a FON.TER tramite piattaforma il calendario dettagliato delle lezioni e la sede di svolgimento. Contestualmente l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto erogatore dovranno farsi carico di comunicare entro 3 giorni dall'avvio delle attività alle PPSS costituenti il Fondo, a livello regionale, l'avvio del percorso formativo utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). Di tale comunicazione l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto erogatore renderanno evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto.

10.3. Modalità di erogazione del buono formativo

La modalità di erogazione del finanziamento da parte di FON.TER sarà:

a) Pagamento a rimborso in caso di ente /scuola di specializzazione/istituzione non

accreditati a FON.TER

Il Fondo effettuerà il rimborso del pagamento del buono direttamente all'azienda di appartenenza del lavoratore, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta. Tale pagamento sarà erogato alla conclusione del corso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'azienda, fatto salvo la correttezza e la completezza della documentazione probatoria richiesta dal presente Avviso.

L'azienda dovrà farsi carico di comunicare entro 3 giorni dall'avvio delle attività alle PPSS costituenti il Fondo, a livello regionale, l'avvio del percorso formativo utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). Di tale comunicazione l'azienda renderà evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto, pena la revoca del finanziamento stesso.

b) Pagamento diretto al soggetto erogatore solo in caso di agenzia accreditata a FON.TER

Il Fondo effettuerà il pagamento del buono formativo direttamente al soggetto erogatore, in nome e per conto del destinatario la cui domanda risulti finanziata, e assume impegno di spesa a favore del soggetto erogatore che ha sottoscritto il formulario.

L'impegno finanziario a favore del soggetto erogatore è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del buono formativo da parte del lavoratore/lavoratrice richiedente. In caso di revoca o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore, FON.TER provvederà contestualmente ad annullare l'impegno assunto nei confronti del soggetto erogatore. Il pagamento del buono formativo sarà effettuato direttamente al soggetto erogatore del corso, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento concesso, in un'unica soluzione a fine corso, a fronte di documentazione richiesta.

Il soggetto erogatore dovrà farsi carico di comunicare entro 3 giorni dall'avvio delle attività alle PPSS costituenti il Fondo, a livello regionale, l'avvio del percorso formativo utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). Di tale comunicazione si renderà evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto, pena la revoca del finanziamento stesso.

10.4 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento

In ogni caso l'erogazione del finanziamento presuppone che a conclusione dell'attività venga:

- ✓ presentato/ottenuto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'azienda di provenienza del lavoratore - laddove FON.TER non possa ottenerlo direttamente nel qual caso si dovranno fornire tutti i dati per la presentazione della relativa domanda;
- ✓ presentato il Modello_RF_Voucher da parte dell'azienda di provenienza del lavoratore richiedente;
- ✓ dichiarato, dal soggetto erogatore del corso, il regolare svolgimento dello stesso;
- ✓ attestata, tramite piattaforma e il registro individuale, l'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali da FON.TER a proprio insindacabile giudizio (*assenze giustificate*), con copia conforme all'originale della

scheda di frequenza prevista dall'Avviso sottoscritta dal soggetto erogatore della formazione, dall'allievo, dal docente e dal suo datore di lavoro;

- ✓ allegato, ove richiesto, copia conforme agli originali dei giustificativi delle assenze (*assenze giustificate*);
- ✓ allegato copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore la formazione;
- ✓ consegnata la documentazione sopra indicata da FON.TER compresa la fattura emessa dal soggetto erogatore del corso e ove necessario, la copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile quietanzata, attestante l'avvenuto pagamento della stessa fattura emessa dal soggetto erogatore della formazione (caso A). FON.TER considera ammissibili esclusivamente le modalità di pagamento con **(i) bonifico bancario** o con **(ii) assegno bancario**. Ogni altra modalità di pagamento non sarà presa in considerazione ai fini della erogazione del contributo;

L'attività formativa iniziata prima della data di ricezione della lettera di concessione del buono formativo può essere riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che si tratti di attività formativa che ha inizio successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del buono;
- che si tratti di attività formativa erogata da un Ente istituzionale (Università, Scuole Riconosciute,) e finalizzata all'ottenimento di un titolo riconosciuto, che si svolga nell'anno accademico 2013-2014 e abbia avuto inizio nel secondo semestre del 2013;
- che la data prevista di inizio del corso sia stata indicata nel progetto formativo;
- che prima dell'inizio del corso il titolare del buono comunichi la data di avvio ed il calendario delle lezioni, il relativo orario e la sede;
- che la frequenza nel periodo antecedente la concessione del buono sia attestata tramite firma congiunta dell'allievo e del docente, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto erogatore del corso.

Resta inteso che nei confronti del richiedente che non risulti ammesso a finanziamento FON.TER non assume alcun obbligo.

10.5 Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute

Il buono formativo non potrà essere rimborsato e rimarrà a carico del lavoratore richiedente e dell'azienda dalla quale proviene nei seguenti casi:

- in caso di frequenza da parte del richiedente inferiore al 70% minimo richiesto;
- in caso di mancanza di giustificazioni o cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze;
- in caso in cui non si verificano tutte le condizioni sopra previste e finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento.

10.6 Ulteriori vincoli

Il buono formativo di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati, per la frequenza alle stesse attività. Lo stesso soggetto (lavoratore/lavoratrice) può richiedere, a valere sul presente Avviso, un solo finanziamento.

Art. 11 – Saldo del finanziamento

FON.TER si impegna a corrispondere la somma ammessa a finanziamento entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 10.4 delle presenti procedure, verificatane la correttezza e la completezza.

Art.12 – Revoca del finanziamento

FON.TER si riserva la possibilità di revocare in ogni momento i buoni formativi assegnati qualora, sulla base del monitoraggio (*controllo*) in itinere ed ex post:

- ✓ i requisiti di ammissibilità autocertificati dal richiedente non sussistano;
- ✓ la frequenza risulti inferiore al 70% delle ore previste nel percorso formativo da parte del beneficiario;
- ✓ la condizione lavorativa del soggetto beneficiario sia mutata (*dimissioni volontarie/involontarie*);
- ✓ l'azienda revochi l'adesione a FON.TER nel periodo di utilizzo del buono formativo, ovvero dalla data di presentazione della domanda di finanziamento sino alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione prevista per la richiesta di rimborso dell'attività formativa svolta;
- ✓ non vengano inviate a FON.TER tempestivamente e correttamente la documentazione e/o le comunicazioni e/o dichiarazioni ulteriori richieste nel presente Avviso o nei documenti correlati.

Art. 13 Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative alle attività finanziate, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti FON.TER informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali;
- l'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei PFI.

Le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:

- raccolta, valutazione, selezione delle candidature;
- gestione dei Voucher;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti beneficiari, e ai soggetti erogatori e di altro materiale specifico.

Il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta e la ammissione dei PFI al finanziamento. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere al finanziamento erogato da FON.TER.

Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il titolare del Voucher comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti. I dati possono essere comunicati alle

Pubbliche Amministrazioni competenti, a organismi preposti alla gestione e al controllo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli interessati hanno diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali: dott. Fabrizio Reali, FON.TER. Via Barberini, 67 – 00187 Roma, tel 064204691, fax 064746256, e mail: direzione@fonter.it.

Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche da parte di FON.TER secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la decadenza dal beneficio del Voucher formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia di false dichiarazioni.

Art.15. Monitoraggio e controllo delle attività

L'attività formativa finanziata da FON.TER è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento. I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto della legge 196/03.

Il Fondo potrà contattare i lavoratori che hanno usufruito del Voucher e l'azienda di appartenenza, al fine di raccogliere informazioni sulla qualità della formazione erogata e più in generale sugli aspetti organizzativi e logistici.

Il soggetto erogatore si impegna a consentire l'eventuale accesso all'aula, nella quale si tengono i corsi oggetto di finanziamento, a personale di FON.TER e/o da esso delegato, al fine di effettuare visite in itinere sull'effettivo svolgimento del PFI secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al finanziamento. L'eventuale verifica in itinere sarà svolta in modo da non arrecare disturbo all'attività formativa e nel minor tempo possibile.

Art.16. Comunicazioni ufficiali

Tutte le comunicazioni destinate ad una pluralità di Enti di Formazione e/o di Aziende Beneficarie e/o di Soggetti Beneficiari verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo (www.fonter.it) sia nella Sezione "Notizie" sia alla pagina dell'Avviso di riferimento. Tutte le comunicazioni dirette a destinatari specificamente individuati avverranno secondo le modalità specificate nelle presenti Procedure. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti interessati al presente Avviso di monitorare costantemente il citato sito istituzionale del Fondo al fine di essere sempre aggiornati circa le comunicazioni e gli eventuali chiarimenti forniti da FON.TER.

Appendice 1 -

FINANZIAMENTO PUBBLICO E COFINANZIAMENTO PRIVATO

Tutti i soggetti beneficiari di contributi stanziati per la realizzazione di progetti formativi dovranno scegliere tra uno dei seguenti regolamenti che disciplinano l'utilizzo di aiuti di Stato:

a) Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 – Aiuti di Stato

Il Regolamento disciplina il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2013. Alle aziende che hanno effettuato l'opzione per questo Regolamento, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile ed ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato da rendicontare per il progetto formativo, si applica (i) esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento, oltre che (ii) la disciplina dei costi ammissibili dei progetti di aiuto alla formazione (GUUE L 214 del 9 agosto 2008). Si veda la tabella sottostante per le quote minime di cofinanziamento privato:

Tabella A – Fondo 0.30 – Quota minima di cofinanziamento privato

Tabella A – Fondo 0.30 – Quota minima di cofinanziamento privato		
Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione
Al di fuori di una zona prioritaria	75 %	40 %
Localizzate in zona prioritaria ex art.87	75 %	40 %
Medie imprese	Formazione specifica	Formazione
Al di fuori di una zona prioritaria	65 %	30 %
Localizzate in zona prioritaria ex art.87	65 %	30 %
Piccole imprese	Formazione specifica	Formazione
Al di fuori di una zona prioritaria	65 %	30 %
Localizzate in zona prioritaria ex art.87	65 %	30 %

Le percentuali sono ridotte del 10%, pur tuttavia garantendo una percentuale minima di cofinanziamento privato pari al 20%, quando le azioni oggetto del contributo sono destinate alla formazione delle categorie di soggetti di seguito elencate (Regolamento CE 800/2008).

Il presente Regolamento è escluso nei seguenti casi: imprese in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004; imprese con ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Appendice 1

Regolamento CE nr.1407/2013 – Regime De Minimis

Possono beneficiare dei così detti aiuti d'importanza minore le imprese grandi, medie e piccole.

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, i 200.000,00 Euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime De Minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in Regime De Minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti) comprendendo anche il finanziamento formativo richiesto a FON.TER. L'impresa che richiede un Aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri Aiuti ha ottenuto in base a quel Regime e sarà compito del soggetto erogatore verificare che l'impresa rilasci apposita dichiarazione dalla quale risultino i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi, compreso quello in corso, ed il rispetto dei parametri di applicazione del regime De Minimis.

Nel caso un'agevolazione concessa in De Minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La percentuale del contributo pubblico è pari ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili.

La regola del "De Minimis" si applica anche nel caso in cui l'attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un ente di formazione, ATI, ATS o Consorzi di imprese.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il presente Regolamento è escluso nei seguenti casi: imprese in difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008 e successivo Regolamento (CE) 1224/2013 oltre che nella Comunicazione pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004; imprese con ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.